

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

FONDATORI
ANTONIO E VICTOR UCKMAR

DIRETTORE
CESARE GLENDI
UNIVERSITÀ DI PARMA

COMITATO DI DIREZIONE

ANDREA AMATUCCI
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

CLAUDIO CONSOLO
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

GIUSEPPE CORASANITI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

ENRICO DE MITA
UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. DI MILANO

PIERA FILIPPI
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FRANCO GALLO
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

MAURIZIO LOGOZZO
UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. MILANO

ANTONIO LOVISOLO
UNIVERSITÀ DI GENOVA

CORRADO MAGNANI
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIUSEPPE MELIS
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

**SEBASTIANO MAURIZIO
MESSINA**
UNIVERSITÀ DI VERONA

FRANCO RANDAZZO
UNIVERSITÀ DI CATANIA

LIVIA SALVINI
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

DARIO STEVANATO
UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Settembre-Ottobre
2020

edicolaprofessionale.com/DPT



Wolters Kluwer

I PROFILI TRIBUTARI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLE IMPRESE TRA CONDIZIONI DI OBIETTIVA INCERTEZZA INTERPRETATIVA E (PROBABILI) INTERVENTI DI RIFORMA

Sintesi: L'esame della più recente prassi dell'Agenzia delle entrate testimonia un sempre più crescente utilizzo di alcuni articolati strumenti giuridici finalizzati al passaggio generazionale delle imprese, con riferimento ai quali i dubbi interpretativi avanzati dai contribuenti hanno principalmente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per legittimamente fruire dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s. Nonostante le significative aperture dell'Agenzia delle entrate a riconoscere ampiamente la fruizione dell'esenzione in discorso, non vi è chi non si avveda di come il quadro complessivo potrebbe mutare da un momento all'altro, soprattutto all'indomani del monito espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 23 giugno 2020, che, a ben vedere, getta dense ombre sull'opportunità di mantenere in vita l'agevolazione *de qua*, per come attualmente strutturata. Non sembra dunque peregrino prevedere che nell'immediato futuro il Legislatore tributario decida di intervenire sull'ambito applicativo della suddetta fattispecie esentativa, laddove condivida il cristallino pensiero della Consulta per cui "risulta (...) eccessivo che anche trasferimenti di grandi aziende, di rami di esse o di quote di società, che possono valere centinaia di milioni o addirittura diversi miliardi di euro, vengano interamente esentati dall'imposta, anche quando i beneficiari sarebbero pienamente in grado di assolvere l'onere fiscale", e decida, pertanto, di riequilibrare le finalità della agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., per renderle più coerenti anche rispetto all'art. 41 Cost. e quindi di ripristinare un'agevolazione che sia calibrata rispetto al passaggio generazionale che interessa il mondo delle sole piccole e medie imprese.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il diritto di interpello quale "specificazione del diritto ad essere informati" a venti anni dallo Statuto dei diritti del contribuente. – 3. Il passaggio generazionale di aziende e di partecipazioni: la fattispecie esentativa di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., e le criticità applicative. – 4. Il recente contributo della Corte costituzionale all'esegesi di alcune disposizioni in tema di imposta sulle successioni e donazioni. – 5. Profili problematici afferenti i passaggi generazionali delle imprese: disamina della più recente (e peculiare) prassi amministrativa. – 6. Conclusioni.

1. – Premessa

Dall'esame della più recente prassi dell'Agenzia delle entrate emerge in misura sempre crescente l'esigenza di molti contribuenti, che ad essa si rivolgono attraverso lo strumento dell'interpello *ex art. 11, l. n. 212 del 2000 (breviser, "Statuto dei diritti del contribuente")*, di conoscere in via preventiva le ricadute fiscali di talune operazioni finalizzate al passaggio generazionale delle imprese⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. G. Massimo, *Diritto successorio, beni d'impresa e passaggio generazionale*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, 929 ss.; M. Irrera, *Passaggio generazionale*

Si tratta di quesiti talvolta molto articolati ed eterogenei che, tuttavia, presentano profili di similarità sia con riferimento alla tipologia di operazioni prospettate per attuare i passaggi generazionali delle imprese sia con riferimento ai dubbi di carattere interpretativo, per quanto riguarda le norme tributarie applicabili, ovvero qualificatorio, per quanto riguarda la sussunzione delle (articolate) fattispecie prospettate rispetto alle norme tributarie rilevanti sul punto.

E, infatti, le risposte ad interpello – di cui si offrirà una disamina *infra* – rese dall’Agenzia delle entrate nel corso del 2019 e nei primi mesi del 2020, con riferimento al comparto delle imposte indirette, si concentrano principalmente sulla disamina delle condizioni per ammettere l’applicabilità dell’esenzione⁽²⁾ dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990 (*breviter*, “t.u.s.”), a casi connotati da significativi profili di criticità.

Ebbene, la prassi dell’Agenzia delle entrate resa con riferimento a fattispecie di passaggio generazionale delle imprese disvela taluni peculiari elementi che l’interprete deve necessariamente conoscere e tenere in stretta considerazione ai fini di una corretta pianificazione: *i)* in primo luogo, quello del passaggio generazionale è sempre un momento delicato nella vita dell’impresa, soprattutto perché, come si vedrà meglio *infra*, gli strumenti a disposizione dell’imprenditore per attuarlo sono diversi e ciascuno di essi produce effetti giuridici differenti⁽³⁾; *ii)* in secondo luogo, la scelta dello strumento giuridico più adeguato per gestire il passaggio generazionale di un’impresa non può assolutamente prescindere da alcune valutazioni centrali di carattere fiscale, soprattutto con riferimento alla possibilità che l’operazione prospettata dall’imprenditore presenti elementi tali da

dell’impresa e strumenti giuridici di supporto: un percorso complesso, in *Il nuovo diritto delle società*, 2014, 7 ss.

⁽²⁾ Cfr. G. Gaffuri, *L’imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, Cedam ed., 2008, 201 ss.; A. Fedele, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, in *Riv. dir. trib.*, 2003, 799 ss. Si v. anche V. Mastroiacovo, *L’imposizione indiretta del passaggio generazionale dell’azienda tra regimi agevolati e criticità di sistema*, in *Rass. trib.*, 2012, 615 ss.; Id., *Non è soggetto ad imposizione il passaggio generazionale dell’azienda*, in *Corr. trib.*, 2008, 325 ss.; G. Tinelli, *Profili tributari delle riforme successorie*, in *Rass. trib.*, 2019, 695 ss.; T. Tassani, *Profili fiscali del passaggio generazionale dell’impresa*, in *Studi e Materiali*, 2012, 137 ss.; G. Zizzo, *I trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali per successione o donazione*, in *Corr. trib.*, 2007, 1351 ss.; R. Lupi, *Il passaggio generazionale dell’impresa tra imposte sui redditi e imposte sui trasferimenti gratuiti*, in *Rass. trib.*, 1995, 1759 ss.; G. Capozzi, *Il passaggio generazionale dell’impresa nella nuova disciplina codicistica*, in *Riv. dir. trib.*, 2006, 561 ss.

⁽³⁾ Sulla tematica, sia consentito il rinvio a G. Corasaniti, *Gli aspetti tributari sul passaggio generazionale delle imprese alla luce della recente prassi dell’Agenzia delle Entrate*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2020, 293 ss.

escluderne la riconducibilità nell'ambito applicativo della fattispecie esentativa di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s.

La tematica in argomento è certamente interessante ma anche di stretta attualità in quanto è stata oggetto di scrutinio negli ultimi mesi da parte della Corte costituzionale con le importanti sentenze nn. 54 e 120, rispettivamente del 13 marzo 2020 e del 23 giugno 2020; tale ultima sentenza, come si vedrà, assume un rilievo centrale non tanto per la questione affrontata quanto per il (non tanto velato) monito rivolto dal Giudice delle Leggi al Legislatore di intervenire per riformare, in futuro, un'agevolazione che, per come strutturata, appare, ad oggi, "in parte disallineata rispetto alla finalità perseguita".

2. – *Il diritto di interpello quale "specificazione del diritto ad essere informati" a venti anni dallo Statuto dei diritti del contribuente*

Prima di entrare *in medias res* e, dunque, approfondire il tema della fattispecie esentativa di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., appare necessario svolgere qualche considerazione in merito allo "strumento" che oggi consente all'Agenzia delle entrate di svolgere nei confronti dei contribuenti la propria attività di indirizzo (attraverso la pubblicazione delle risposte), ossia l'interpello interpretativo di cui all'art. 11, 1° comma, l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)⁽⁴⁾.

L'introduzione dello "Statuto dei diritti del contribuente" ad opera della suddetta l. n. 212 del 27 luglio 2000⁽⁵⁾ ha rappresentato, con riferimento all'ambito degli interpelli fiscali, un momento fondamentale nell'evoluzione dei meccanismi applicativi del diritto tributario, atteso che, per la prima volta, è stata regolamentata una procedura di interpello "generalizzata" e disancorata da operazioni predeterminate *ex lege*⁽⁶⁾.

(4) Cfr. F. Pistolesi, *Gli interpelli tributari*, Milano, Giuffrè ed., 2007.

(5) La circostanza che lo Statuto dei diritti del contribuente sia stato approvato con una legge ordinaria non lo ha, in ogni caso, privato della sua peculiare autorevolezza, che deriva, in particolare, dall'autoqualificazione contenuta nel suo articolo 1. Sul punto, le stesse Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze nn. 3676 e 3677 del 2010, sono giunte a riconoscere come lo Statuto dei diritti del contribuente contenga norme che esprimono principi generali anche di rango costituzionale.

(6) Il riferimento è all'interpello speciale disciplinato dall'art. 21, l. n. 413 del 1991, il quale aveva una portata estremamente limitata, essendo attivabile solo laddove il caso concreto prospettato dal contribuente implicasse la potenziale applicazione di una delle norme previste da tale articolo, nonché all'interpello disapplicativo *ex art. 37-bis*, 8° comma, d.p.r. n. 600 del 1973. In dottrina A. Comelli, *La disciplina dell'interpello: dall'art. 21 della l. n. 413/1991 allo Statuto dei diritti del contribuente, retro*, 2001, 605.

La portata di una previsione normativa come l'art. 11, introdotto all'interno dello Statuto dei diritti del contribuente, la si può comprendere se solo si sottolinea il rilievo che l'art. 1, l. n. 212 del 2000, attribuisce a tutte le norme contenute nel predetto Statuto: difatti, secondo l'art. 1, 1° comma, l. n. 212 del 2000, "Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali" (7).

Ciò significa che qualsivoglia riflessione da compiere con riferimento alle modalità di svolgimento del procedimento di interpello, nonché con riferimento agli effetti che la risposta esplica sia nella sfera giuridica del contribuente sia in capo all'Amministrazione finanziaria, non può che essere svolta tenendo in stretta considerazione i principi costituzionali che incidono sulla materia tributaria, ossia il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. e il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Per quanto concerne l'individuazione dei contenuti del diritto *de quo*, il Legislatore, in termini generali, lo definisce quale diritto riconosciuto al contribuente di ottenere un supporto da parte dell'Amministrazione finanziaria nella comprensione, nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di legge all'interno di un sistema giuridico – come quello fiscale – non di rado complesso, incerto, frutto di sovrapposizioni e stratificazioni, che hanno reso e che possono rendere estremamente difficile l'individuazione del corretto comportamento da tenere (8).

Secondo autorevole dottrina (9), il diritto di interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria, cosicché il contribuente possa cono-

(7) Cfr. G. Marongiu, *Lo statuto del contribuente: una disciplina di principi e per principi*, in AA.VV., *Lo statuto dei diritti del contribuente*, a cura di G. Marongiu, Torino, Giappichelli ed., 2004, 59 ss.; Id., *Contributo alla realizzazione della "Carta dei diritti del contribuente"*, retro, 1991, 585 ss.; M.C. Pierro, *Rilevanza procedimentale del processo verbale di constatazione e tutela del contribuente*, in *Rass. trib.*, 2013, 115, analizzando le diverse attività tramite le quali gli Uffici possono provocare la partecipazione difensiva del contribuente (*id est*, inviti a comparire, richiesta di chiarimenti e contestazioni preventive), sottolinea come le norme e i principi posti dallo Statuto del contribuente si configurino come parte qualificante delle garanzie fondamentali del contribuente; esse – prosegue l'A. – "sono norme speciali, e in quanto tali prevalenti rispetto a quelle generali che depotenziano le violazioni delle norme sul procedimento o sulla forma di atti (art. 21-*octies*, comma 2, l. n. 241 del 1990)"; L. Antonini, *Intorno alle "metanorme" dello Statuto dei diritti del contribuente, rimpiancendo Vanoni*, in *Riv. dir. trib.*, 2001, 639 ss.

(8) Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, 1 ss.

(9) Cfr. G. Marongiu, *Riflessioni sul diritto di interpello*, in *Corr. trib.*, 2002, 1408 ss.

scere – si ricorda, in via preventiva – quale comportamento assumere per non incorrere in future contestazioni di carattere fiscale, rappresenta “una specificazione del diritto ad essere informati” che impone, per l’appunto, all’Amministrazione finanziaria di “rendere noti gli adempimenti fiscali che conseguono ad una determinata operazione, per consentire, all’interessato, di valutarne l’impatto sulla propria vita privata o d’affari”.

Ed invero, non si può sottacere come, *prima facie*, il diritto di interpellare rappresenti un’evidente e puntuale esplicitazione di una serie di principi contenuti nella l. 7 agosto 1990, n. 241⁽¹⁰⁾, le cui norme, come noto, hanno rappresentato una vera e propria “rivoluzione” nell’ambito dei rapporti tra pubblici poteri e cittadini.

Tale legge, difatti, sebbene escluda dall’ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione ivi previste i procedimenti tributari⁽¹¹⁾, ha avuto senz’altro il pregio di rappresentare il punto di partenza perché anche in ambito tributario si affermassero, in correlazione al più generale diritto all’informazione⁽¹²⁾, i principi di trasparenza, di buona fede e di tutela dell’affidamento del cittadino.

A tal riguardo, è opportuno qui brevemente segnalare che i citati principi generali che informano l’agire della Pubblica Amministrazione sono stati introdotti nell’ordinamento tributario dallo Statuto dei diritti del contribuente⁽¹³⁾, cosicché da orientare l’agire degli Uffici fiscali sul modello generale previsto per il settore amministrativo⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁰⁾ Tale legge, rubricata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ha avuto il pregio di definire in un quadro organico i principi fondamentali che devono informare tutti i meccanismi di partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa. Per un maggior approfondimento dei principi fondamentali su cui deve basarsi l’azione amministrativa si rinvia a F. Bellomo, *Manuale di diritto amministrativo*, Padova, Cedam ed., 2009, 64 ss.

⁽¹¹⁾ L’art. 13, 2° comma, l. n. 241 del 1990, dispone che “(...) Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano (...)”.

⁽¹²⁾ Sul punto, per un più ampio approfondimento in termini generali del dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria in ambito tributario, si rinvia al lavoro monografico di M.C. Pierro, *Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria*, Torino, Giappichelli ed., 2013; Id., *Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria e il diritto al contraddittorio preventivo*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2016, 193 ss.; Id. (a cura di), *Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti tributari*, Milano, Giuffrè ed., 2019, *passim*.

⁽¹³⁾ Cfr. G. Marongiu, *Lo Statuto dei diritti del contribuente*, Torino, Giappichelli ed., 2008.

⁽¹⁴⁾ Sul punto v. la Relazione illustrativa alla legge n. 212 del 2000, in *Suppl. al Corr. trib.*, n. 21 del 2001, 30, all’interno della quale si sottolinea che “con le disposizioni contenute nel disegno di legge ci si propone di dare attuazione ai diritti fondamentali del

Fra i principi e i diritti codificati all'interno dello Statuto dei diritti del contribuente, oltre ai più generali principi di tutela dell'affidamento e buona fede di cui all'art. 10⁽¹⁵⁾, è stato altresì codificato, per l'appunto, il diritto di interpello.

La collocazione all'interno dello Statuto del contribuente della disciplina dell'interpello tributario è sintomatica della rilevanza riconosciuta dal Legislatore a tale istituto/diritto, il cui esercizio rappresenta, quantomeno potenzialmente, una manifestazione di sapiente bilanciamento tra funzione pubblica di accertamento e diritti di garanzia del contribuente⁽¹⁶⁾.

Peraltro, a sottolineare l'importanza dell'istituto, l'art. 19 dello Statuto dei diritti del contribuente sancisce che l'Amministrazione finanziaria adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa e individua l'occorrente ricollocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'art. 11; e soggiunge (al 2°

contribuente, tra i quali si ritiene di poter annoverare quelli all'informazione e all'assistenza, alla chiarezza delle norme tributarie, alla adeguata conoscenza delle conseguenze delle proprie azioni sul piano fiscale, alla speditezza e tempestività dell'azione fiscale, alla semplificazione degli adempimenti, alla tutela dell'affidamento(...).

⁽¹⁵⁾ Ed invero, con riferimento al principio della tutela dell'affidamento, la Suprema Corte, nella sentenza 10 dicembre 2002, n. 17576, ha affermato che tale principio, lungi dall'essere stato introdotto per la prima volta in materia fiscale con l'art. 10, era già presente nell'ordinamento tributario prima dell'entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente. In dottrina, tale tesi è stata sostenuta da G. Marongiu, *Lo Statuto dei diritti del contribuente*, in *Fisco*, 2006, 20. In senso contrario, cfr. F. Tesoro, *Istituzioni di diritto tributario*, Parte generale, Milano, Utet ed., 2016, 174-175, il quale rileva che "Qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione finanziaria, è dunque esclusa l'irrogazione delle sanzioni e non sono dovuti interessi, ma resta dovuto l'adempimento dell'obbligazione tributaria". A ben vedere, però, lo stesso Autore, con riferimento alla specifica ipotesi di mutamento dell'orientamento espresso dall'Amministrazione nei documenti di prassi in senso deteriore per il contribuente, afferma che "sono illegittimi gli atti di accertamento che hanno per oggetto fatti accaduti prima del *revirement* peggiorativo". In merito a tale problematica, si v. anche F. Batistoni Ferrara, *Tutela dell'affidamento e indisponibilità dell'obbligazione tributaria*, in *Corr. trib.*, 2007, 3341.

⁽¹⁶⁾ Come sottolineato da A. Viotto, *Tutela dell'affidamento, consulenza giuridica e interpello*, in *Riv. dir. trib.*, 2017, 690, parlare di interpello significa proiettarsi in una dimensione "partecipativa" del rapporto tributario, in cui si realizza la "collaborazione" tra le parti in un'ottica non già di soggezione e alterità, bensì di servizio e di tendenziale parità. Una dimensione nella quale il contribuente ha diritto di confidare (riporre fiducia) sulla correttezza delle determinazioni assunte dall'amministrazione, la quale, a sua volta, è tenuta ad agire in modo leale, non capzioso e non contraddittorio. In dottrina avevano già evidenziato la funzione partecipativa dell'interpello: S. La Rosa, *Prime considerazioni sul diritto di interpello*, in *Fisco*, 1992, 7946; P. Selicato, *L'attuazione del tributo nel procedimento amministrativo*, Milano, Giuffrè ed., 2001, 506; M.T. Moscatelli, *L'interpello del contribuente*, in AA.VV., *Statuto dei diritti del contribuente*, (a cura di A. Fantozzi, A. Fedele), Milano, Giuffrè ed., 2005, 639.

comma) che “(...) per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqua-
lificazione del personale in servizio”. Ci si trova innanzi ad una disposi-
zione che disvela l'importanza attribuita già a suo tempo dal Legislatore
allo Statuto, e, in particolare, all'istituto dell'interpello, tanto da indurlo ad
occuparsi anche dei profili organizzativi e delle risorse per dare effettivo
avvio alla novità.

Se la rilevanza dell'istituto in esame appariva già manifesta all'indoma-
ni della entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente, questa si
è oltremodo accresciuta all'indomani della pubblicazione del d.lgs. 24
settembre 2015, n. 156, che, in esecuzione alla legge delega n. 23 del
2014, ha ampiamente riformato l'istituto dell'interpello fiscale.

Sebbene non sia possibile in questa sede indugiare su tutte le novità
introdotte con il summenzionato d.lgs. n. 156 del 2015, è tuttavia oppor-
tuno sottolineare la volontà legislativa di conferire all'istituto dell'interpello
un valore ancora superiore rispetto al passato, nella misura in cui è stata
modificata la Rubrica dell'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente,
prevedendosi in particolare la sostituzione della precedente rubrica “In-
terpello del contribuente” con l'attuale “Diritto di interpello”⁽¹⁷⁾.

Tale importante modifica di carattere lessicale denota la limpidissima
volontà del Legislatore della riforma “di voler elevare al rango dei principi
statutari il diritto di interpello in quanto tale”, riconoscendo, dunque, in
capo al contribuente, il diritto potestativo di avviare un procedimento
unitario volto ad ottenere una risposta dell'Amministrazione finanziaria
in ordine ad eventi non agevolmente qualificabili da un punto di vista
tributario o su norme di non facile interpretazione in relazione a determi-
nati casi concreti e personali, e onerando la suddetta Amministrazione di
un preciso obbligo/dovere di rendere noti gli effetti fiscali che conseguono
alla fattispecie rappresentata nell'istanza, per consentire, all'interessato, di
valutarne l'impatto sulla propria vita privata o d'affari.

In questo nuovo clima di rinnovata e condivisibile consapevolezza del
Legislatore in merito alla rilevanza, nell'ambito dell'ordinamento tributa-
rio, dell'istituto in esame, attraverso il quale si è inteso segnare il passaggio

(17) Fra le prime riflessioni sulle modifiche apportate al sistema degli interpelli tributari
dalla Riforma operata con il d.lgs. n. 156 del 2015 si vedano: G. Fransoni – R. Suraci,
Facoltatività o obbligatorietà dell'interpello disapplicativo?, in *Corr. trib.*, 2016, 1645; G.
Glendi, *Nonostante l'intervento del legislatore permangono le divergenze dei giudici di merito
sull'autonoma impugnabilità del diniego di interpello, retro*, 2016, 2586; G. Fransoni, *Qual
vaghezza...? Considerazioni sui presupposti dell'interpello qualificatorio*, in *Corr. trib.*,
2016, 570.

“da un sistema incentrato sulla necessità di una compiuta verifica amministrativa *ex ante* di determinate fattispecie a uno basato sulla responsabilizzazione del contribuente, al quale è tendenzialmente riconosciuta la possibilità di verificare in autonomia la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'accesso a specifici regimi fiscali, ovvero per la disapplicazione di determinate disposizioni antielusive (...)”⁽¹⁸⁾, va inquadrata la sempre più crescente volontà dei contribuenti di fare ricorso ad una imponente (e costante) attività interpretativa da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale, a ben vedere, quale risvolto negativo, porta con sé il rischio in punto di possibili comportamenti differenziati da parte dei suoi uffici.

Per cercare di ridurre questo margine di incertezza che, in particolare, la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, t.u.s., non può esaustivamente colmare rispetto all'incalcolabile numero di operazioni astrattamente configurabili dai contribuenti per regolare i propri assetti economici, il Legislatore, quasi in funzione premonitrice rispetto a tale evidente rischio, ha emanato i riferimenti normativi⁽¹⁹⁾ sulla base dei quali è stato successivamente adottato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018, il quale, a decorrere dal 1° settembre 2018, ha attribuito alle strutture centrali dell'Agenzia delle entrate l'onere di pubblicare le soluzioni interpretative rese in risposta ad istanze di interpello ed istanze di consulenza giuridica.

La scelta posta alla base del Provvedimento si informa al principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed è effettuata al fine di favorirne l'efficacia, l'imparzialità e la pubblicità, consentendo al contribuente la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dall'Agenzia nell'ambito dell'istituto dell'interpello.

Le considerazioni che precedono consentono di comprendere le ragioni del rinnovato approfondimento da parte dei più recenti documenti di prassi dell'ambito applicativo della fattispecie esentativa di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, t.u.s.: come si vedrà meglio più avanti, tale disposizione, dal contenuto apparentemente piano e lineare, rivela invero ambiguità testuali che, per l'appunto, hanno frequentemente indotto i contribuenti a richie-

⁽¹⁸⁾ Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, 3.

⁽¹⁹⁾ I riferimenti normativi sono rappresentati da: d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; L. 27 luglio 2000, n. 212, “Statuto dei diritti del contribuente”; d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, “Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”.

dere all'Agenzia delle entrate, attraverso l'istituto dell'interpello, di manifestare la propria posizione in merito a taluni peculiari dubbi interpretativi suscitati dalla suddetta disposizione.

Per tali ragioni, appare di estrema utilità (*recte*, di estrema necessità) la disamina della prassi dell'Agenzia delle entrate resa con riferimento alla tematica in discorso, in quanto la varietà delle fattispecie prospettate (e, verosimilmente, di sempre maggiore futura prospettazione) e delle soluzioni interpretative formulate dall'Ufficio rappresentano un'utile (quanto, ormai, imprescindibile) "bussola" per orientare non solo i contribuenti ma anche i consulenti coinvolti nella strutturazione di operazioni finalizzate al passaggio generazionale delle aziende, non senza però offrire, in via introduttiva, un inquadramento storico – sistematico dell'istituto oggetto di trattazione all'interno del presente contributo, anche alla luce degli importanti principi affermati dalla Corte costituzionale con le sopra citate sentenze nn. 54 e 120 del 2020.

3. – *Il passaggio generazionale di aziende e di partecipazioni: la fattispecie esentativa di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., e le criticità applicative*

Con la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, il Legislatore ha sottratto all'imposta sulle successioni e donazioni⁽²⁰⁾, con norma eccezionale di esenzione, "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-*bis* e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta", aggiungendo il comma 4-*ter* all'art. 3, t.u.s. L'esenzione è stata estesa anche al coniuge, per effetto dell'art. 1, 31° comma, della l. n. 244 del 2007.

Con riguardo ai limiti e alle condizioni richieste per l'applicazione della esenzione in esame, è previsto che "In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni

⁽²⁰⁾ La sottrazione al prelievo è stata raccomandata dalla Commissione Europea: si vedano gli atti 94/1069/CE e 98/C93/02. In dottrina, G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., 498 ss.; G. Marongiu, *La riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni, retro*, 2000, 1284 ss.; M. Basilavecchia, *Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari. Le implicazioni del patto di famiglia. Aspetti sistematici*, in *Quaderni della Fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006, 194; D. Stevanato, *L'agevolazione delle trasmissioni di impresa nel diritto successorio*, in *Dialoghi trib.*, 2007, 588 ss.; V. Mastroiacovo, *Non è soggetto ad imposizione il passaggio generazione dell'impresa*, in *Corr. trib.*, 2008, 325 ss.

mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso"; il mancato rispetto dei predetti limiti e condizioni comporta l'automatico decadimento dal beneficio e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997.

Appare evidente come con la norma in esame il Legislatore abbia voluto manifestare la propria volontà di agevolare il passaggio generazionale di ogni organismo imprenditoriale direttamente (*i.e.*, azienda o ramo di essa) ovvero indirettamente (*i.e.*, partecipazioni societarie), evitando che la necessità di reperire risorse per assolvere oneri tributari (in specie, l'imposta sulle successioni e donazioni potenzialmente dovuta al momento della donazione delle partecipazioni societarie) possa costringere i beneficiari a ricorrere all'indebitamento.

Con riferimento all'esclusione da imposta sulle successioni e donazioni nei casi di trasferimento a titolo liberale di partecipazioni o quote sociali in società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, essa spetta per il solo trasferimento di partecipazioni "(...) mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.", ossia solo qualora il beneficiario del trasferimento possa disporre, per effetto di quest'ultimo, del controllo della società, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Sebbene il tenore della norma appaia *prima facie* di immediata comprensione, si sono tuttavia resi necessari, negli ultimi anni, alcuni puntuali chiarimenti interpretativi (che si sommano a quelli resi di recente con le risposte ad interpello oggetto di disamina più avanti) in merito all'ambito applicativo della stessa.

Anzitutto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini dell'applicazione dell'esclusione da imposta sulle successioni e donazioni, non è necessario che vi sia un trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo, essendo sufficiente che il trasferimento consenta di realizzare o anche solo di integrare il controllo in capo al beneficiario⁽²¹⁾.

⁽²¹⁾ Cfr. circ. Agenzia delle entrate, n. 3/E del 2008 e ris. Agenzia delle entrate, n. 446/E del 2008.

Per quanto concerne la condizione dell'“integrazione” del controllo ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in esame, non vi sono puntuali indicazioni di prassi rese con riferimento al comparto dell'imposta sulle successioni e donazioni, soccorrendo tuttavia, in questo caso, il disposto di cui all'art. 177, 1° comma, t.u.i.r., con riferimento al quale, sebbene ai fini delle imposte sui redditi, appaiono particolarmente significativi i principi affermati dall'Agenzia delle entrate in taluni documenti di prassi⁽²²⁾.

Il menzionato art. 177, 1° comma, t.u.i.r., ai fini dell'applicazione della disciplina ivi contenuta, individua quali presupposti oggettivi sia l'“acquisizione” del controllo sia l'“integrazione” di quest'ultimo.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, “Avuto riguardo alla formulazione della norma che prende in considerazione anche la “integrazione” di una partecipazione di controllo, ne consegue che l'operazione non deve necessariamente aver ad oggetto una partecipazione che di per sé sia di controllo, ma può riguardare anche una partecipazione che, unitamente a quella già posseduta, consenta al soggetto acquirente di avere una partecipazione di controllo”⁽²³⁾.

Pertanto, può essere oggetto di scambio anche una partecipazione che di per sé non rappresenta una percentuale di controllo (ovvero il 50% più uno dei voti) ma che, una volta sommata a quelle eventualmente già in possesso della società acquirente, sia sufficiente per far acquisire a quest'ultima il controllo della società “scambiata”.

Sulla base di tale prassi è ragionevole ritenere che la locuzione “integrare il controllo” prevista dall'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., non vada letta alla stregua di “aumento” del controllo già in capo al beneficiario, ma nei termini sopra espressi, con la conseguenza che l'esenzione trova applicazione solo nei due seguenti casi: *i*) quando oggetto del trasferimento sia una partecipazione di controllo *ex art.* 2359, 1° comma, n. 1), c.c., e *ii*) quando oggetto del trasferimento sia una partecipazione non di controllo “all'origine” ma che, sommata alla partecipazione (non di controllo) già detenuta dal beneficiario, determini l'acquisizione “a valle” di una partecipazione di controllo in capo a quest'ultimo.

Ciò posto, va ricordato che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in discorso, l'art. 2359, 2° comma, non esclude il controllo indiretto, tramite altra società controllata indiretta⁽²⁴⁾. Fruisce dunque del regime

⁽²²⁾ Cfr. ris. Agenzia delle entrate n. 57/E del 2007; circ. Agenzia delle entrate n. 329/E del 1997 e circ. Agenzia delle entrate n. 33/E del 2010.

⁽²³⁾ Cfr. Agenzia delle entrate n. 320/E del 1997.

⁽²⁴⁾ Questa fattispecie è espressamente contemplata nella ris. Agenzia delle entrate n.

di esenzione il trasferimento anche di una società non immediatamente operativa, purché questa, a sua volta, controlli quella direttamente imprenditoriale con una partecipazione di maggioranza; anche in tal caso, infatti, con un collegamento solo più complesso, si esercita il controllo voluto dalla norma⁽²⁵⁾.

Ancora, con particolare riferimento alla circostanza di un trasferimento in favore di più beneficiari (ipotesi non espressamente contemplata nel disposto dell'art. 3, comma 4-ter, t.u.s.), l'Agenzia delle entrate ha ritenuto sussistente la condizione di esclusione dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni nel caso in cui il suddetto trasferimento sia effettuato ai beneficiari in comproprietà tra loro, ove l'attribuzione consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo societario; ed in tal caso i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2347 c.c., il quale disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria⁽²⁶⁾.

Con riferimento alla tematica della donazione contestuale e congiunta di un pacchetto azionario idoneo, a valle del trasferimento, a determinare l'acquisizione del controllo della società in capo ai beneficiari, si è oltremodo espresso il Consiglio Nazionale del Notariato, il quale ha sottolineato che il risultato del raggiungimento del controllo può ragionevolmente riscontrarsi anche nelle ipotesi di trasferimenti contestuali, ossia in tutti quei casi in cui il controllo sia acquisito dall'avente causa per effetto della sommatoria tra partecipazioni di minoranza contestualmente acquistate mediante trasferimenti gratuiti congiunti⁽²⁷⁾.

In tutti i casi di donazione congiunta e contestuale di partecipazioni o quote da parte dei genitori in favore dei figli in comproprietà, l'applicabilità del trattamento fiscale di favore previsto dall'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., sarebbe giustificata dalla circostanza che "si tratterebbe di cessioni, oltre che contestuali, collegate funzionalmente in quanto dirette a realizzare una complessiva finalità economica, consistente nell'esigenza dei genitori di coordinare la loro fuoriuscita dall'assetto societario e dalla corre-

75/E del 2010, sulla quale cfr. V. Mastroiacovo, *La partecipazione indiretta di quote societarie integra il "controllo utile" per l'esenzione*, in *Corr. trib.*, 2010, 2889 ss.

⁽²⁵⁾ Cfr. G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., 505.

⁽²⁶⁾ Cfr. circ. Agenzia delle entrate n. 11/E del 2008; circ. Agenzia delle entrate n. 3/E del 2008 e ris. Agenzia delle entrate n. 75/E del 2010. Recentemente, l'Agenzia delle entrate ha confermato il proprio orientamento con la risposta ad interpello n. 257 del 17 luglio 2019.

⁽²⁷⁾ Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito Tributario n. 71-2015/T.

lata necessità di assicurare ai figli l'acquisizione rapida e sicura del controllo della società" (28).

Un'altra criticità applicativa dell'esenzione in discorso derivava dalle difficoltà riscontrabili nell'attribuzione dell'esatto significato al termine "discendente", contenuto nell'articolo 3, comma 4-ter, t.u.s., e non accompagnato da alcuna specificazione, creando, quindi, fortissimi dubbi in merito alla fruibilità dell'esenzione nel caso di trasferimento di aziende (o rami di esse) o quote societarie in favore di discendenti in linea collaterale.

Tale dibattito è stato risolto solo recentemente dalla Suprema Corte nel senso di escludere la fruibilità della esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., qualora i trasferimenti di partecipazione avvengano a favore del nipote *ex fratre* (figlia di fratello, nel caso di specie), poiché la dizione di "discendente" prevista nel citato articolo si riferisce ai soli discendenti in linea retta, come i nipoti *ex filio*, e non comprende i parenti in linea collaterale (29).

A questo riguardo, la Suprema Corte, dopo aver premesso che "non vi è dubbio che nella terminologia utilizzata nel codice civile il vocabolo 'discendente', sia quando è da solo, (ad es. artt. 255, 267, 285, 350, 434, 569, 572, 577, 758 c.c.) sia quando è accompagnato dalla locuzione "in linea retta" (art. 87 c.c.), assume il compiuto e ben preciso significato tecnico-giuridico, corrispondente all'accezione nel linguaggio ordinario, di indicare il legame di sangue tra due soggetti legati da un vincolo ascendenza-discendenza in linea retta di primo grado (padre-figlio), di secondo grado (nonno-nipote) o di gradi ulteriori (nonno-pronipote). Quando la normativa civilistica vuole estendere un effetto giuridico a rapporti che non sono di mera ascendenza-discendenza vengono utilizzate parole diverse quali: 'fratelli', 'sorelle', 'collaterali', 'parenti', ha concluso nel senso che «non vi sono elementi che consentono di attribuire all'espressione "discendenti" contenuta nella norma tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4-ter, un significato diverso dall'accezione corrente e dallo specifico significato tecnico-giuridico assunto nel diritto civile (...)».

(28) Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito Tributario n. 71-2015/T, secondo il quale è fuor di dubbio come la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., favorisca "i trasferimenti" (e non "il trasferimento") di aziende e partecipazioni sociali, realizzati mediante assetti negoziali idonei a garantire il passaggio generazionale dell'impresa conservandone l'unitarietà e la funzionalità.

(29) Cfr. Cass., 29 novembre 2019, n. 31333.

La soluzione interpretativa adottata dalla Suprema Corte appare condivisibile e, soprattutto, coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale⁽³⁰⁾ secondo cui le norme agevolative in materia fiscale sono considerate di stretta interpretazione in quanto deroganti al principio costituzionalmente rilevante per il quale ciascuno è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Un ultimo aspetto da esaminare – che già era stato messo in rilievo dalla più avveduta autorevole dottrina⁽³¹⁾ – riguarda i profili fiscali afferenti le intese che hanno per oggetto i versamenti di denaro o le attribuzioni di beni che, nel caso di trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia⁽³²⁾ di cui agli artt. 768-*bis* e ss., c.c., tendono a compensare gli altri futuri legittimari.

Tale problematica era stata affrontata e risolta dalla dottrina⁽³³⁾ concludendo nel senso della riconducibilità nell'area dell'intassabilità, già stabilita per gli atti gratuiti intrafamiliari, di tutti i trasferimenti effettuati (sia da parte del disponente sia da parte degli stessi assegnatari)⁽³⁴⁾ in funzione compensativa in favore dei legittimari non assegnatari, in quanto qualificabili quale necessario passaggio per completare, strumentalmente, il progetto convenzionale del patto familiare stipulato a monte.

D'altra parte, come sottolineato dalla summenzionata dottrina, “se alle concessioni patrimoniali concordate in favore dei legittimari diversi dagli assegnatari dell'azienda o della partecipazione, si volesse attribuire il significato giuridico di un onere (annesso alla liberalità), questo assumerebbe (a norma dell'art. 58 del ricordato d.lgs. n. 346 del 1990) la natura di atto liberale nei riguardi del soggetto che è beneficiario della prestazione costituente l'onere; (...) anche in questo contesto l'accordo compensativo sarebbe intassabile, riguardando pur sempre la disciplina concreta dei patti di famiglia esenti”⁽³⁵⁾.

Ebbene, tali soluzioni interpretative non sono state condivise, prima, dall'Agenzia delle entrate⁽³⁶⁾, e, più di recente, dalla Suprema

⁽³⁰⁾ Cfr., *ex multis*, Cass., 27 aprile 2018, n. 10213; Cass., 9 aprile 2018, n. 8618.

⁽³¹⁾ Cfr. G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., 509.

⁽³²⁾ Per un inquadramento generale dei profili fiscali del patto di famiglia si rinvia a A. Fedele, *Profili fiscali del patto di famiglia*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, 526 ss.

⁽³³⁾ Cfr. G. Gaffuri, *Op. ult. cit.*, 510.

⁽³⁴⁾ In realtà, M.V. Cernigliaro Dini, *Il trattamento tributario del patto di famiglia, retro*, 2008, 541 ss., ritiene che rientri nell'area dell'intassabilità la sola assegnazione di denaro o di beni compiuta direttamente dal disponente, ritenendo invece l'impegno assunto dal beneficiario quale atto sinallagmatico soggetto all'imposta di registro.

⁽³⁵⁾ Cfr. G. Gaffuri, *op. ult. cit.*, 511.

⁽³⁶⁾ Cfr. circ. Ag. entrate n. 3/E del 2008, par. 8.3.3.

Corte⁽³⁷⁾, che, in buona sostanza, hanno escluso la riconducibilità nell'area dell'esenzione delle somme compensative corrisposte da parte dei beneficiari assegnatari ai legittimari non assegnatari, le quali dunque sono assoggettate ad imposta in base all'aliquota ed alla franchigia relative, non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario.

Tale pronuncia è stata oggetto di serrata critica da parte di un autorevole Autore⁽³⁸⁾, il quale ha mostrato tutte le proprie perplessità in merito alla decisione della Suprema Corte di qualificare come liberalità proveniente dall'assegnatario la "liquidazione" dei legittimari virtuali che, invece, a ben vedere, secondo il citato Autore, il primo "deve" effettuare ai sensi dell'art. 768-*quater*, 2° comma, c.c., con conseguente esclusione a monte di qualsivoglia intento liberale dell'assegnatario.

Dunque, anche volendo prescindere dall'effettiva unitarietà dell'istituto, secondo il citato Autore⁽³⁹⁾, la liquidazione al legittimario virtuale potrebbe essere inquadrata tutt'al più quale vicenda attuativa di un assetto obbligatorio legale, rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro come adempimento, se corrisposta in denaro, dazione in pagamento o rinuncia al credito.

Sotto altro punto di vista, pur ammettendo che i trasferimenti ai fini di liquidazione dei legittimari non assegnatari, effettuati all'interno del patto di famiglia, comportino uno stabile arricchimento patrimoniale dei beneficiari, a titolo non oneroso e con effetti sostanzialmente anticipatori della vicenda successoria⁽⁴⁰⁾, non può condividersi l'approccio atomistico della

(37) Cass., 19 dicembre 2018, n. 32823, con commento di A. Fedele, *La Cassazione e il "patto di famiglia"*, in *Riv. dir. trib. on line* del 22 gennaio 2019; M. Basilavecchia, *Il patto di famiglia: dove il diritto unisce, il Fisco (e la giurisprudenza) dividono*, in *Corr. trib.*, 2019, 267 ss.; S. Ghinassi, *La Suprema Corte interviene sulla tassazione del patto di famiglia*, in *Riv. dir. trib. on line* del 10 gennaio 2019; M. Albonico, *Tassazione patto di famiglia. La (non divisibile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le possibili soluzioni*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, 2019, 93 ss.

(38) Cfr. A. Fedele, *La Cassazione e il "patto di famiglia"*, cit.

(39) Cfr. A. Fedele, *Op. ult. cit.*

(40) Cfr. G. Corasaniti, *Il patto di famiglia*, in Preite (diretto da), *Trattato Notarile – Atti Notarili – Diritto Comunitario e Internazionale*, Torino, Wolters Kluwer ed., 2011, 1831, in cui si suggeriva l'applicazione cautelativa dell'imposta sulle successioni e donazioni secondo il rapporto di parentela esistente tra il soggetto liquidante ed i liquidati. Sul carattere anticipatorio del patto di famiglia rispetto alla successione ereditaria si sono espressi: M. Beghin, *Il patto di famiglia tra profili strutturali ed aspetti problematici*, in *Corr. trib.*, 2006, 3543; Id., *La disciplina fiscale dei patti di famiglia*, Commentario a cura di S. Delle Monache, in *Le leggi civili commentate*, 2007, 97; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle*

Suprema Corte rispetto all'istituto del patto di famiglia, scisso, nel caso di specie, in due distinti atti: il trasferimento dell'azienda e la liquidazione del legittimario non assegnatario.

La facoltà di liquidare anche successivamente i legittimari "virtuali" non assegnatari – facoltà espressamente prevista dalla legge – non può far venir meno il suo collegamento diretto con il trasferimento dell'azienda. Senza il primo (il trasferimento) il secondo (la liquidazione) non viene posto in essere. A tal riguardo, è evidente come tutto il ragionamento condotto dalla Suprema Corte risulti viziato dalla (errata) qualificazione a monte del patto di famiglia quale donazione modale.

Nonostante le critiche cui tale orientamento giurisprudenziale di legittimità inevitabilmente presta il fianco, non è possibile prescindervi e, dunque, non è peregrino il dubbio circa l'effettiva utilizzabilità in futuro dell'istituto del patto di famiglia quale strumento per adeguatamente gestire i passaggi generazionali delle piccole e medie imprese.

4. – Il recente contributo della Corte costituzionale all'esegesi di alcune disposizioni in tema di imposta sulle successioni e donazioni

La sentenza n. 54 del 13 marzo 2020 della Corte costituzionale merita menzione non tanto per la questione controversa quanto per la rilevanza di alcuni principi generali affermati con riguardo al comparto dell'imposta sulle successioni e donazioni⁽⁴¹⁾.

Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., dalla Comm. trib. reg. del Molise con riguardo all'art. 13, 2° comma, l. n. 383 del 2001 (oggi abrogato), nella parte in cui non includeva gli affini nel novero dei soggetti (i.e. i parenti) per i quali era escluso il pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Senza voler qui ripercorrere i sottostanti fatti di causa e le disposizioni esaminate, è sufficiente qui sottolineare come il Giudice delle leggi abbia ritenuto inammissibili le questioni relative alla violazione degli artt. 2, 29 e 31 Cost., ammettendo, ma ritenendola poi infondata, la sola questione di

donazioni, Il patto di famiglia, Torino, Utet ed., 2006, 163 ss.; P. Puri, *Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari*, in *Patti di famiglia per l'impresa, Quaderni della Fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2006, 202 ss.; Id., *Prime riflessioni sul trattamento fiscale dei patti di famiglia, retro*, 2008, 565 ss.

⁽⁴¹⁾ Cfr. il commento di E. De Mita, *Imposta di donazione, lecito distinguere fra parenti e affini*, in *Il Sole24 Ore* del 26 maggio 2020.

legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., sulla base delle seguenti motivazioni.

A fronte del dubbio di costituzionalità sollevato con riferimento al sopracitato art. 13, 2° comma, l. n. 383 del 2001, applicabile *ratione temporis*, la Corte costituzionale ha precisato che la scelta di non equiparare gli affini ai parenti, nel novero dei soggetti non tenuti al pagamento dell'imposta, rientra nei poteri discrezionali del legislatore tributario "che ha costantemente graduato (...) l'imposizione in ragione della prossimità familiare tra il disponente e il beneficiario. La selezione dei soggetti passivi trova inoltre, nel caso di specie una non irragionevole giustificazione anche nell'esigenza di limitare l'impatto finanziario della riforma del 2001, come risulta dai lavori preparatori".

La finalità della norma, spiega la Consulta, non è quella di attuare una forma di tutela costituzionale della famiglia quanto piuttosto quella di rilanciare l'economia e semplificare.

Pertanto, nel caso di specie, non risulta superato il confine della non manifesta irragionevolezza, nel cui ambito soltanto può legittimamente esercitarsi la discrezionalità del legislatore: il fatto che la norma abbia inteso selezionare i soggetti passivi del prelievo in esame in ragione della prossimità dei vincoli familiari, individuando il grado e i limiti di tale prossimità e tenendo adeguatamente conto dell'impatto finanziario di tale selezione, esclude l'arbitrarietà della disciplina censurata⁽⁴²⁾.

La Consulta ha inoltre rilevato che i *tertia comparationis* indicati dal rimettente non sono adeguati, essendo considerati in modo del tutto decontestualizzato dagli istituti regolati e dalle specifiche *rationes* a essi sottesi. In aggiunta, neppure nella legislazione tributaria è rinvenibile una nozione predeterminata e generale di famiglia, poiché gli interventi del legislatore risultano modulati in modo differenziato, a seconda dei casi presi in considerazione e dei singoli interessi di volta in volta perseguiti. All'uopo, il *tertium comparationis* indicato dal rimettente nell'art. 7, 1° comma, lett. b), t.u.s., come modificato dall'art. 69, 1° comma, lett. c), della l. n. 342 del 2000, relativo alle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni differenziate in ragione del grado di parentela e di affinità, non costituisce idoneo termine di raffronto, trattandosi di norma già soppressa, in quel momento, dalla stessa l. n. 383 del 2001.

⁽⁴²⁾ In generale, sul confine della non manifesta irragionevolezza, cfr. Corte cost., sentenze n. 153 del 2017 e n. 111 del 2016.

Ciò detto, effetti sicuramente più dirompenti produrrà la sentenza n. 120 del 23 giugno 2020 con cui la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), come introdotto dall'art. 1, 78° comma, lett. a), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 1° comma, e 29 Cost., dalla Comm. trib. reg. dell'Emilia Romagna con ordinanza n. 125 del 1° febbraio 2019.

In particolare, la Comm. trib. reg. dell'Emilia Romagna dubitava, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., della legittimità costituzionale del summenzionato art. 3, comma 4-ter, t.u.s., nella parte in cui non include tra i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni anche quelli a favore del coniuge del dante causa (l'estensione dell'agevolazione anche in favore del coniuge è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, mentre il processo principale riguardava una successione aperta nel 2007).

Ebbene, la Corte costituzionale, dopo aver inquadrato sotto il profilo del contesto ordinamentale l'esenzione disposta dall'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., analizzandone la *ratio* e sottolineandone la matrice di derivazione europea⁽⁴³⁾, ha opportunamente ricondotto l'esenzione in parola nel comparto delle agevolazioni propriamente tali, non presentando questa alcun carattere strutturale, come del resto è confermato dalla sua natura opzionale.

Ciò che però desta stupore dalla lettura della sentenza in esame – che, invero, presenta alcuni indubbi aspetti di interesse sotto il profilo della "costruzione" della sentenza stessa⁽⁴⁴⁾ – sono le ulteriori considerazioni

(43) La Consulta richiama la nota Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea sulla successione nelle piccole e medie imprese, adottata il 7 dicembre 1994 (cui ha fatto seguito la Comunicazione 98/C 93/02 della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, adottata il 27 marzo 1998).

(44) Si tratta di una sentenza veramente peculiare in cui la Consulta, in un primo momento, sembra voler percorrere la via dell'autorimessione per violazione degli artt. 3, 29 e 41 Cost., e, quindi, una conseguente dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., salvo poi, nella parte conclusiva, abbandonare – in maniera condivisibile – la via dell'autorimessione e dichiarare infondata la specifica questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., cambiando dunque repentinamente il verso della sentenza stessa e andando a ragionare su profili completamente diversi rispetto a quelli affrontati nella prima parte della motivazione. Cfr. F. Gallo, *Imposte successorie e donazioni, dalla Consulta un'autoremissione solo paventata*, in *Il Sole24 Ore*, 21 luglio 2020.

che il Giudice delle leggi svolge (“*ultra petita*”) con riferimento ad un altro riferimento costituzionale – peraltro mai richiamato nell’ordinanza di rimessione – cui l’agevolazione in parola potrebbe essere astrattamente riferibile, ossia l’art. 41 Cost.

In questa prospettiva – quasi in funzione di monito nei confronti del Legislatore – la Corte costituzionale, ripercorrendo la storia dell’agevolazione in esame sin dalla sua introduzione all’indomani della pubblicazione della Raccomandazione 94/1069/CE del 7 dicembre 1994, non si sottrae dal formulare alcune riflessioni di carattere “politico”, nella misura in cui afferma limpidamente che “l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 viene accordata prescindendo da qualsiasi considerazione delle dimensioni dell’impresa, di particolari congiunture economiche sfavorevoli o di indici dai quali sia desumibile la difficoltà dei successori nel corrispondere l’imposta (...) risulta in concreto eccessivo che anche trasferimenti di grandi aziende, di rami di esse o di quote di società, che possono valere centinaia di milioni o addirittura diversi miliardi di euro, vengano interamente esentati dall’imposta, anche quando i beneficiari sarebbero pienamente in grado di assolvere l’onere fiscale” (45).

In altre parole, la Consulta, sulla base delle sopra riportate poco persuasive argomentazioni e “sovertendo” le finalità protezionistiche del passaggio generazionale delle imprese cui tende l’art. 3, comma 4-ter, t.u.s., sembra porre l’accento sulla correlazione che dovrebbe intercorrere tra l’agevolazione in discorso e le difficoltà economiche dei successori dell’imprenditore di corrispondere l’imposta, riconducendo, dunque, l’agevolazione entro questi limiti; solo in tal caso, quest’ultima risulterebbe coerente rispetto alle finalità perseguite.

(45) Proprio per sottolineare come l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, t.u.s., per come strutturata, risulti eccedente rispetto agli ambiti di operatività, non solo degli artt. 3 e 29 Cost., ma anche dell’art. 41 Cost., in quanto applicabile *tout court* a prescindere dalla ricorrenza di alcune puntuali condizioni, la Consulta ricorda che regimi tributari agevolativi volti a tutelare specifici assetti imprenditoriali della piccola e media impresa in vista della continuità dell’attività economica erano peraltro già stati previsti – al ricorrere però di determinate condizioni – nell’art. 25 del d.lgs. n. 346 del 1990 con riguardo agli immobili adibiti all’esercizio dell’impresa nell’ambito di un’impresa artigiana familiare (4° comma) e ai fondi rustici devoluti a coltivatori diretti in ambito familiare (3° comma), cui si era aggiunta la peculiare disciplina agevolativa finalizzata a “favorire la continuità dell’impresa Agricola” nel caso di successione o donazione a beneficio di discendenti entro il terzo grado aventi i requisiti dei cosiddetti giovani agricoltori (art. 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante “Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura”, e successive modificazioni).

Per tali ragioni, secondo la Corte costituzionale, l'esenzione in discorso, per come strutturata, appare "in parte disallineata rispetto alla finalità, in sé certamente meritevole di tutela, di garantire la sopravvivenza dell'impresa e quindi di evitare la dissipazione dell'universo dei valori sociali ad essa indubbiamente riferibili, che derivano dalla sua capacità, in varie forme e modi, di promuovere l'utilità sociale".

In questa prospettiva, per ulteriormente rafforzare il proprio *iter* argomentativo, viene richiamata una sentenza del 17 dicembre 2014 del Tribunale costituzionale tedesco, il quale, investito della questione su rinvio della Corte federale delle finanze, ha dichiarato incompatibile con il principio di eguaglianza l'agevolazione fiscale (analoga a quella italiana) prevista dalla normativa tedesca in tema di imposte sulle successioni e sulle donazioni in occasione del passaggio del patrimonio aziendale per successione *mortis causa*, ritenendola sproporzionata nella parte in cui, estendendosi oltre l'ambito delle piccole e medie imprese, prescinde da ogni verifica delle effettive esigenze delle imprese agevolate⁽⁴⁶⁾.

Il richiamo di una sentenza del Tribunale costituzionale tedesco assume pregnante significatività nella misura in cui denota la limpida volontà del Giudice delle leggi di guardare con sempre maggior interesse alle pronunce adottate in altri Stati a fini di coordinamento europeo⁽⁴⁷⁾, soprattutto in un comparto, quello afferente il tributo successorio, connotato ancora da evidenti disallineamenti fra le discipline tributarie degli Stati membri⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁶⁾ A seguito della pronuncia del Tribunale costituzionale tedesco sono state apportate delle modifiche alle sezioni 13-17 "Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz" (ErbStG), a seguito delle quali: *i*) l'85% del patrimonio aziendale ereditato è esente da imposta se il suo valore è minore di 26 milioni di Euro e l'erede si impegna a portare avanti l'impresa a lungo termine, garantendo la salvaguardia dei posti di lavoro (si veda il nuovo § 13a ErbStG). Se il valore del patrimonio aziendale è superiore a 26 milioni di Euro, l'esenzione si riduce progressivamente. Qualora il patrimonio aziendale superi i 90 milioni di Euro non trova applicazione alcuna esenzione; *ii*) nel caso in cui l'importo a carico dell'erede a causa dell'imposta di successione risulti per quest'ultimo particolarmente elevato è possibile dilazionarne il pagamento per un massimo di 10 anni, in base alla nuova formulazione del § 28 II ErbStG. Se il patrimonio aziendale ereditato supera i 26 milioni di Euro si deve verificare caso per caso se una dilazione sia o meno giustificata (§ 28a ErbStG come da modifiche).

⁽⁴⁷⁾ Ciò è dimostrato dalla pubblicazione sul sito della Corte costituzionale di alcuni Studi e Ricerche di diritto comparato. Sul punto, cfr., *ex multis*, M. T. Rörig, *Le pronunce di incostituzionalità e di incompatibilità costituzionale nella giurisprudenza costituzionale tedesca e austriaca*, Corte costituzionale – Servizio Studio – Area di diritto comparato, ottobre 2018.

⁽⁴⁸⁾ Ciò nonostante l'adozione in data 4 luglio 2012 del Regolamento (UE) n. 650 del 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle

Smarcate dunque (velocemente) le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., rispetto agli artt. 3 e 29 Cost., in quanto si è “al cospetto di fattispecie rispetto alle quali il legislatore ha discrezionalmente individuato la platea dei soggetti beneficiari della riduzione dell'imposta in considerazione delle specifiche peculiarità che le caratterizzano”⁽⁴⁹⁾, ciò che sicuramente non può essere sottaciuto è il monito (nemmeno troppo velato e, forse, nemmeno indispensabile) rivolto al Legislatore: l'esenzione in parola, per come strutturata, è disallineata rispetto alla finalità (in quanto non coincide sempre con un interesse riconducibile all'art. 41 Cost.) e sproporzionata nella parte in cui prescinde da ogni verifica delle effettive esigenze delle imprese agevolate, finendo di fatto per essere oltremodo decontestualizzata rispetto agli obiettivi che si poneva la Raccomandazione 94/1069/CE del 7 dicembre 1994, ossia agevolare i soli passaggi generazionali delle piccole e medie imprese.

A ben vedere, la Consulta, con la sentenza in esame, giunge ad una soluzione che, in effetti, sebbene in astratto condivisibile con riferimento a taluni puntuali passaggi in cui viene esaminata in chiave generale l'esenzione in discorso, pare tuttavia opinabile nella misura in cui giunge a dichiarare infondata la specifica questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., modificando però “in corsa” la motivazione della sentenza e approfondendo altri aspetti su cui evidentemente non era stata chiamata ad esprimersi dal giudice *a quo* in quanto non afferenti problematiche di carattere costituzionale ma, semmai, problematiche di carattere politico o politico-economico.

In effetti, come si nota, la Corte costituzionale ha preferito assumere una posizione non troppo netta e, in parte, “innovativa” rispetto ad alcuni suoi precedenti in cui, invece, sollecitata a pronunciarsi su questioni di

decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

⁽⁴⁹⁾ Come ha rammentato la Consulta con la sentenza n. 218 del 3 ottobre 2019, con riferimento alla natura eccezionale e derogatoria delle norme sulle agevolazioni tributarie, quest'ultima “si è trovata più volte a vagliare la legittimità costituzionale di disposizioni che, in nome del bilanciamento con altri principi costituzionali, prevedono, a fronte di una riconosciuta capacità contributiva (sentenza n. 159 del 1985), agevolazioni tributarie e, in questo contesto, ha affermato, in via generale, che norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001); con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi” (sentenze nn. 242 del 2017; 6 del 2014; 275 del 2005; 27 del 2001; 431 del 1997 e 86 del 1985; ordinanze nn. 103 del 2012; 203 del 2011; 144 del 2009 e 10 del 1999).

legittimità costituzionale di talune disposizioni agevolative che non prevedevano un'applicazione generalizzata o, più correttamente, prevedevano un'applicazione ristretta ad una particolare categoria di contribuenti, piuttosto che pronunciarsi con sentenze additive, e, dunque, statuirne un ampliamento, ne ha invece sempre dichiarato l'incostituzionalità⁽⁵⁰⁾, a differenza di quanto verificatosi con la sentenza n. 120 del 2020, in occasione della quale, evidentemente, la Consulta, non avendo il "coraggio" di "demolire" l'intero sistema delle agevolazioni in esame intraprendendo la via dell'autorimessione, ha preferito indicare al legislatore i punti deboli sul piano costituzionale del vigente comparto del tributo successorio⁽⁵¹⁾.

A questo punto, sarà interessante monitorare gli accadimenti futuri e vedere se il Legislatore coglierà l'*assist* fornito dalla Corte costituzionale per riformulare l'ambito applicativo dell'agevolazione recata dall'art. 3, comma 4-*ter*, t.u.s., al fine di ripristinare un'agevolazione che sia più

⁽⁵⁰⁾ Cfr., *ex multis*, Corte cost., 28 novembre 2003, n. 345, con cui ha stabilito che è "costituzionalmente illegittimo l'art. 2, 5° comma, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 ("Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie"), convertito, con modificazioni, nella l. 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 ("Tutela delle cose di interesse storico o artistico"), ora art. 5 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1987, n. 352")"; Corte cost., 10 maggio 1999, n. 154, con cui ha statuito che è "È costituzionalmente illegittimo l'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n.74, nella parte in cui non estende l'esenzione in essa prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi"; Corte cost., 11 giugno 2003, n. 202, con cui ha statuito che è "costituzionalmente illegittimo l'art. 8, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 del codice civile nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli".

⁽⁵¹⁾ V. F. Gallo, *Imposte successorie e donazioni, dalla Consulta un'autoremissione solo paventata*, in *Il Sole 24 Ore*, 21 luglio 2020, "la Corte, nell'esprimere un normale giudizio costituzionale per disparità di trattamento – ha sempre ragionato, infatti, in termini di "identità di situazione", di "norma di agevolazione palesemente discriminatoria", di "parificazione verso il basso" – non ha considerato che, nel caso in esame, con l'ampia motivazione che precede la parte conclusiva della sentenza ha già dato un "verso" alla pronuncia nel senso dell'illegittimità della disciplina delle agevolazioni in materia di imposta successoria. Di conseguenza, essa non avrebbe dovuto operare una "parificazione verso il basso", ma solo – come ho detto – esprimere un giudizio di ricomprensibilità o meno dell'ipotesi non regolata nell'ambito della *ratio* dell'agevolazione. Il che, però, non è avvenuto, perché la Corte non ha ritenuto – non ha avuto il coraggio? – di seguire questa strada molto più impegnativa".

coerente – secondo il pensiero della Consulta – rispetto al passaggio generazionale che interessa le piccole e medie imprese.

5. – *Profili problematici afferenti i passaggi generazionali delle imprese: disamina della più recente (e peculiare) prassi amministrativa*

Dalle considerazioni sin qui svolte emergono, con chiarezza, le ragioni per le quali i contribuenti coinvolti in operazioni finalizzate al passaggio generazionale delle imprese hanno sentito l'esigenza (*recte*, la necessità), negli ultimi anni, di (frequentemente) interpellare in via preventiva l'Agenzia delle entrate con riferimento ai risvolti fiscali delle suddette operazioni.

Come si evince dai documenti di prassi esaminati di seguito, i dubbi dei contribuenti attengono, in specie, alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., in punto di applicabilità della esenzione quivi disciplinata alla fattispecie rappresentata.

Si è già esposto sopra il motivo per il quale i contribuenti hanno sentito (e continuano a sentire) l'esigenza di recepire una interpretazione amministrativa della disposizione in esame: essa, difatti, condivide la natura di norma "aperta" e "astratta", dai contenuti talvolta connotati da evidenti "zone d'ombra", la cui lettura piana, evidentemente, non consente di addivenire in prima battuta ad una sufficiente certezza tale da mettere al riparo da contestazioni future le operazioni prospettate.

In altri termini, si tratta di una disposizione il cui contenuto necessita di una costante ricostruzione del significato sulla base dell'individuazione casistica delle fattispecie impositive di volta in volta rappresentate: solo attraverso un'esegesi sistematica e razionale è possibile colmare le lacune che l'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., inevitabilmente presenta.

Per queste ragioni, è utile (*rectius*, necessario) esaminare i più recenti contributi della prassi resi con riferimento a peculiari e problematiche ipotesi di applicabilità dell'agevolazione in esame.

Con la risposta ad interpello n. 155 del 28 maggio 2020 l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità, seppur parziale, di mantenere il regime agevolativo di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., in caso di scissione asimmetrica parziale di società detenuta dagli eredi in comunione ereditaria⁽⁵²⁾.

(52) Per quanto concerne la fattispecie, tre fratelli, a seguito dell'apertura della successione del padre e della rinuncia all'eredità da parte della madre, avevano ereditato, in comunione ereditaria, la totalità delle azioni di Delta S.A. Con la dichiarazione di succes-

Sul punto, come già chiarito nelle circolari n. 3 del 2008 e n. 18 del 2013 le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione, non sono causa automatica di decadenza dall'agevolazione in parola e il requisito della prosecuzione dell'attività di impresa, richiesto dalla norma, deve intendersi assolto nell'ipotesi di "trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su società di capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile".

Ebbene, l'Agenzia delle entrate, dopo aver esaminato la *ratio* della disposizione agevolativa di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., nonché richiamato i summenzionati precedenti di prassi rilevanti sul punto, ha fornito una soluzione interpretativa coerente, nella misura in cui ha precisato che, sebbene nel caso di specie, in linea teorica, l'operazione prospettata comporterebbe lo scioglimento della comunione ereditaria e la suddivisione tra gli eredi delle azioni della società scissa caduta in successione, con conseguente perdita del controllo e, di conseguenza, decadenza dall'agevolazione, la circostanza del mantenimento del controllo della società scissa, quantomeno con riferimento alla quota di patrimonio netto non scorporato ad esito della scissione, non determina la decadenza dall'agevolazione per la parte di imposta relativa a tale quota, ammettendosi quindi la legittima fruizione anche "parziale" della predetta agevolazione.

Con le altrettante recentissime risposte ad interpello nn. 37 e 38 del 7 febbraio 2020⁽⁵³⁾ l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti

sione i tre fratelli eredi si erano avvalsi, con riferimento al trasferimento delle azioni di Delta S.A., dell'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, t.u.s., impegnandosi a detenere il controllo di Delta S.A. per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Sennonché, i tre eredi, prima del decorso di cinque anni dal trasferimento per successione, hanno prospettato l'intenzione di realizzare una scissione parziale asimmetrica in esito alla quale sarebbero state costituite tre distinte società di capitali, ciascuna delle quali detenuta da uno solo degli eredi, mentre l'intero (residuo) capitale di Delta sarebbe rimasto in capo alla comunione ereditaria tra i tre fratelli. Secondo gli eredi istanti, la scissione parziale non avrebbe comportato la decadenza, neppure parziale (con riferimento al patrimonio netto di Delta scisso) dal beneficio dell'esenzione, in quanto il requisito del "controllo" sarebbe risultato rispettato anche dopo la scissione, considerato che i tre eredi avrebbero detenuto ciascuno il controllo delle società beneficiarie della scissione e, in comunione, il controllo della società scissa. A supporto di tale soluzione gli stessi hanno evidenziato che qualora il *de cuius* avesse realizzato in vita la predetta scissione, dando origine a due o più società (tutte da lui possedute al 100%) ed avesse disposto per testamento l'attribuzione dell'intera quota di controllo di una singola società a ciascuno dei figli, tali attribuzioni avrebbero tutte beneficiato dell'esenzione in parola.

⁽⁵³⁾ Commentate "a caldo" da A. Busani, *Così la nuda proprietà esenta le quote cedute con il patto di famiglia*, in *Il Sole24 Ore* dell'8 marzo 2020. Con tali risposte ad interpello

interpretativi in merito all'applicabilità dell'esenzione di cui all'art 3, comma 4-ter, t.u.s., nel caso di donazione, finalizzata al passaggio generazionale dell'impresa, della nuda proprietà di un pacchetto azionario in favore degli eredi, in comunione *pro indiviso* ⁽⁵⁴⁾.

I documenti di prassi in esame, dunque, consentono di aggiungere un altro importante tassello nella ricostruzione esegetica del disposto normativo di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., in quanto all'esito delle stesse può considerarsi ormai sufficientemente certo che: *i*) l'esenzione in discorso risulta applicabile anche per i trasferimenti che consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di comproprietà, a condizione che, ai sensi dell'art. 2347 c.c., i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ⁽⁵⁵⁾; *ii*) l'esenzione risulta applicabile anche nell'ipotesi in cui la quota di controllo non sia trasferita, anche mediante patto di famiglia, per il diritto di piena proprietà, ma solo per il diritto di nuda proprietà, a condizione che, come ammesso dall'art. 2352 c.c., si stabilisca, con apposito accordo ('salvo convenzione contraria') una diversa attribuzione del diritto di voto in assemblea (come, nei casi di specie, era stato effettuato in favore dei nudi proprietari) che deve permanere in capo questi ultimi per almeno cinque anni dalla data del patto di famiglia.

Con la risposta ad interpello n. 450 del 30 ottobre 2019 ⁽⁵⁶⁾ l'Agenzia delle entrate si è pronunciata con riferimento a taluni peculiari aspetti di

L'Agenzia delle entrate riprende e meglio sviluppa l'*iter* logico – giuridico sottostante la risposta ad interpello n. 231 del 12 luglio 2019.

⁽⁵⁴⁾ Per quanto concerne la fattispecie prospettata, questa può essere sintetizzata come di seguito: *i*) il presupposto era la costituzione di una holding (Beta) mediante il conferimento, da parte di tre fratelli, delle proprie individuali quote di partecipazione paritaria al capitale sociale di una società operativa (Alfa); *ii*) da detto conferimento di quote della società Alfa sarebbe fuoriuscita una situazione di comunione tra i tre fratelli conferenti avente a oggetto l'intero capitale sociale della holding Beta; *iii*) con un patto di famiglia, avente a oggetto una quota di partecipazione al capitale della società holding Beta, sarebbe stato passato ai figli dei tre fratelli conferenti il controllo di Beta; e ciò, non attraverso il trasferimento del diritto di piena proprietà di una quota di controllo, ma mediante il trasferimento del solo diritto di nuda proprietà della quota di controllo (dotato del diritto di voto in assemblea), in quanto i disponenti avrebbero mantenuto, in comunione fra loro, il diritto di usufrutto (e il relativo diritto agli utili).

⁽⁵⁵⁾ Soluzione interpretativa già formulata dall'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 257 del 17 luglio 2019.

⁽⁵⁶⁾ Oggetto di commento da parte di G. Formica – L. Peruzzi, *Non è abuso del diritto il ricambio generazionale mediante "realizzo controllato" e patto di famiglia*, in *Fisco*, 2019, 4529 ss.

natura fiscale relativi ad una complessa operazione prospettata dall'istante per attuare il passaggio generazionale dell'azienda da questi detenuta.

Lo schema operativo ipotizzato dall'Istante per attuare il passaggio generazionale dei figli nella *Holding* di famiglia, detenuta al 100 per cento dall'Istante non in esercizio di impresa e quindi come persona fisica, può essere riassunto come di seguito:

1. conferimento (*ex art 177, 2° comma, t.u.i.r.*) dell'intera partecipazione posseduta dall'Istante in una *NewCo*;
2. attribuzione del controllo della *NewCo* ai figli, mediante patto di famiglia⁽⁵⁷⁾.

L'istante ha chiesto conferma della disciplina fiscale applicabile alle operazioni prospettate in istanza sia ai fini delle imposte dirette che indirette.

Ebbene, ai fini delle imposte dirette l'Agenzia delle entrate ha confermato l'applicabilità del regime di realizzo controllato di cui all'art. 177, 2° comma, t.u.i.r. – in luogo del regime di cui all'art. 9, t.u.i.r. – in quanto i due regimi sono posti su un piano di pari dignità e, inoltre, il regime di realizzo controllato “non è un vero e proprio regime di neutralità fiscale, ma piuttosto può essere considerato un criterio di valutazione dello scambio di partecipazioni, basato sul comportamento contabile della conferitaria”⁽⁵⁸⁾.

Ai fini delle imposte indirette, l'operazione di conferimento va assoggettata a registrazione, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, lett. a) della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (*breviter*, “t.u.r.”), con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00.

Con riferimento al profilo dell'attribuzione del controllo della *NewCo* ai figli, mediante patto di famiglia *ex artt. 768-bis e ss., c.c.*, l'Agenzia delle entrate ha subordinato l'applicazione della disposizione agevolativa di cui

⁽⁵⁷⁾ Sulla possibilità di gestire un passaggio generazionale dell'impresa attraverso l'istituto del “patto di famiglia”, si veda lo Studio n. 36-2011/T del Consiglio Nazionale del Notariato, *Profili fiscali del passaggio generazionale dell'azienda*.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. G. Corasaniti, *Gli scambi di partecipazioni e i principi contabili internazionali*, in *La Fiscalità delle società IAS/IFRS* (a cura di G. Zizzo), Milano, Ipsoa ed., 2018, 863 ss. Di recente l'art. 11-*bis* del d.l.30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introdotto in sede di conversione, ha aggiunto il comma 2-*bis* all'art. 177 t.u.i.r., in base al quale il regime del realizzo controllato si rende applicabile anche quando la partecipazione oggetto del conferimento: a) sia una partecipazione qualificata (caratterizzata da una percentuale di diritti di voto superiore al 20 per cento – se quotata 2 per cento – o di partecipazione al capitale superiore al 25 per cento – se quotata al 5 per cento; b) sia conferita in favore di una società interamente posseduta dal soggetto conferente.

all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., alla condizione che “dall'analisi del Patto di Famiglia o di altri documenti, risulti che il padre abbia trasferito definitivamente il controllo della società congiuntamente ai figli, i quali dovranno esercitarlo, nel concreto, tramite la nomina di un rappresentante comune. In altri termini, per rispondere alla ratio della norma agevolatrice occorre che il padre rinunci al controllo della società di famiglia”.

Con la risposta ad interpello n. 441 del 29 ottobre 2019 l'Agenzia delle entrate ha illustrato il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ad un trasferimento per via testamentaria di partecipazioni sociali ad una fondazione⁽⁵⁹⁾.

Come noto, il t.u.s. esclude l'assoggettamento all'imposta sulle successioni per “i trasferimenti a favore [...] di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità”⁽⁶⁰⁾.

L'esenzione dall'imposta è subordinata alla sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo.

Da un punto di vista soggettivo, possono beneficiare del regime di favore previsto dall'art. 3 del t.u.s., tra altri soggetti, le fondazioni legalmente riconosciute.

Per quanto attiene al requisito oggettivo, la norma attribuisce rilevanza sia allo scopo che la fondazione persegue che alla sua esclusività. Si tratta, quindi, di un requisito da riscontrare nella diversa sede di accertamento in

⁽⁵⁹⁾ La fattispecie aveva ad oggetto un contribuente che intendeva destinare per via testamentaria ad una Fondazione alcune partecipazioni sociali di minoranza in società di capitali di diritto italiano. Al riguardo, chiedeva di conoscere: *i*) se il trasferimento *mortis causa* delle partecipazioni sociali alla Fondazione, ente senza scopo di lucro costituito per perseguire, in via esclusiva, iniziative di solidarietà sociale e sanitaria, di beneficenza, di scolarizzazione, di formazione e di promozione della cultura, della ricerca scientifica e medica, dell'arte, della natura e altre attività di interesse generale, potesse beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, t.u.s., sebbene le partecipazioni, oggetto di disposizione testamentaria, non avrebbero consentito alla Fondazione di acquisire il controllo di società; *ii*) i criteri di individuazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo alla Fondazione, sia ai fini della determinazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate in caso cessione sia con riferimento ai redditi di capitale originati dalle fattispecie di cui all'articolo 47, 5° e 7° comma, t.u.i.r.

⁽⁶⁰⁾ Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 2542 del 2003; Cass., n. 13829 del 2001), commentando l'art. 3, 1° comma, del t.u.s., ha rilevato come tale norma contenga “una previsione di favore molto ampia, che, per sua stessa formulazione, esclude un criterio interpretativo assolutamente rigoroso, in quanto intende evidentemente privilegiare ed incoraggiare le disposizioni ereditarie aventi finalità di elevato valore sociale, elencate in modo non tassativo giacché la relativa enumerazione si conclude con la formula, di contenuto alquanto generico: ‘o altre finalità di pubblica utilità’”.

funzione delle concrete attività esercitate e delle modalità di impiego dei beni per il perseguimento degli scopi statutari.

La particolarità della fattispecie rappresentata dall'Istante era da rintracciarsi nella circostanza che le partecipazioni sociali, oggetto di disposizione testamentaria, non avrebbero consentito alla fondazione di acquisire il controllo della società, e, pertanto, non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s.

Dunque, il dubbio interpretativo prospettato dall'Istante atteneva al rapporto tra le previsioni di cui al 1° comma e al comma 4-ter dell'art. 3, t.u.s., e, in specie, quale delle due disposizioni dovesse prevalere.

Ebbene, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto inapplicabile l'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., al caso di specie, trovando viceversa applicazione la disposizione "generale" di cui al 1° comma del citato art. 3, venendo unicamente in rilievo la condizione soggettiva del beneficiario del trasferimento delle partecipazioni sociali⁽⁶¹⁾.

Con la risposta ad interpello n. 343 del 23 agosto 2019⁽⁶²⁾ l'Agenzia delle entrate ha analizzato gli aspetti fiscali di un'articolata operazione di scissione totale finalizzata al passaggio generazionale⁽⁶³⁾.

La fattispecie in questione aveva ad oggetto una *holding* (ALFA) con azioni ordinarie (azioni A) e azioni prive di diritto di voto (azioni B), in cui l'usufrutto sulle azioni A spettava all'esponente di prima generazione mentre la nuda proprietà a quelli di seconda (titolari della piena proprietà delle azioni B).

La riorganizzazione prospettata si sostanziava in una scissione totale non proporzionale finalizzata alla costituzione di quattro nuove società,

⁽⁶¹⁾ In ultimo, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che nell'ipotesi di cessione delle partecipazioni da parte della fondazione, ai fini del calcolo della plusvalenza trova applicazione il disposto di cui all'art. 68, 6° comma, t.u.i.r., e quindi si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Quindi, ove sussistano le condizioni per l'esenzione dall'imposta di successione, il criterio del valore normale, quale valore fiscalmente riconosciuto per il beneficiario di partecipazioni sociali, dovrebbe applicarsi a tutti i trasferimenti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, e non solo, come previsto dall'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., con riguardo al trasferimento di partecipazioni di controllo.

⁽⁶²⁾ Oggetto di commento da parte di E. Ferrara, *Scissione per riorganizzazione d'azienda e passaggio generazionale: profili di (non) elusività*, in *Fisco*, 2019, 4107 ss.

⁽⁶³⁾ Cfr. L. Miele, *I principi generali desumibili dalle pronunce dell'Agenzia delle entrate sull'abuso*, in *Corr. trib.*, 2019, 73 ss.; Id., *Abuso del diritto: quale certezza nei rapporti fra Fisco e contribuente?*, in *Corr. trib.*, 2020, 125 ss.

ciascuna interamente partecipata da un esponente di seconda generazione. Ciò sarebbe stato prodromico all'ingresso della terza generazione.

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate ha sottolineato che, in caso di scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione, qualora le azioni o le quote della società scissa siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono per effetto della scissione sulle azioni o quote assegnate ai soci della scissa. Pertanto, i diritti reali di godimento, gravanti sulle partecipazioni sociali, nel caso in cui dette partecipazioni vengano, per vicende inerenti alla società partecipata, a modificarsi o ad estinguersi con attribuzione di un concambio e cioè con attribuzione di partecipazioni in un'altra società formalmente diversa da quella originaria che comunque esprimono lo stesso valore economico, continuano sulle azioni o quote che sostituiscono quelle originarie.

Ciò in quanto la vicenda societaria non deve incidere sul rapporto tra socio e creditore pignoratizio o usufruttuario arricchendo il primo a danno dei secondi in presenza di un concambio.

Anche sotto il profilo fiscale l'Agenzia delle entrate ha rilevato che il concambio tra la partecipazione detenuta nella società scissa e la partecipazione detenuta nella società beneficiaria non ha effetti modificativi in ordine alla composizione dei diritti di nuda proprietà ed usufrutto sulle partecipazioni attribuite ai soci della beneficiaria.

In altri termini, a seguito dell'operazione, ciascuno dei soci/nudi proprietari, a fronte della partecipazione detenuta in ALFA, riceverebbe il medesimo diritto di nuda proprietà sulle azioni della rispettiva beneficiaria; mentre Tizia, titolare del diritto di usufrutto sulle azioni A in ALFA, continuerebbe a conservare il medesimo diritto sulle azioni A di ciascuna beneficiaria. Il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta da ciascuno dei soci/nudi proprietari in ALFA si trasferisce integralmente sulla partecipazione che ognuno dei medesimi soci/nudi proprietari detiene nella beneficiaria.

È stato inoltre evidenziato come la riorganizzazione, consistente nella scissione totale non proporzionale di ALFA e nell'inserimento di apposita clausola negli statuti di ciascuna società beneficiaria che consente la conversione delle Azioni B in azioni ordinarie al verificarsi del decesso dell'esponente di prima generazione, finalizzata a preordinare le condizioni necessarie al passaggio generazionale *mortis causa* delle attività in favore degli esponenti di terza generazione, non integri un disegno abusivo ai sensi dell'articolo 10-*bis*, Statuto dei diritti del contribuente, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

Da ultimo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che "il trasferimento *mortis causa* della quota azionaria corrispondente all'intero capitale sociale di ciascuna società beneficiaria dagli esponenti di seconda generazione a favore degli esponenti di terza generazione (limitatamente ai discendenti ed al coniuge), ai fini dell'imposta di successione, sarà esente, purché vengano rispettate le condizioni di legge sopra illustrate *ratione temporis* ovvero, sia trasferita una quota di partecipazione di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile e che i beneficiari proseguano l'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento".

Con la risposta ad interpello n. 231 del 12 luglio 2019 l'Agenzia delle entrate si è per la prima volta pronunciata con riferimento all'applicazione del regime di esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., rispetto al trasferimento del diritto di nuda proprietà di un'azienda⁽⁶⁴⁾.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che: *i*) l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., si applica anche nel caso di trasferimento del diritto di usufrutto, posto che "l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, nel caso specifico di usufrutto di azienda, ha il dovere di gestire l'azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme"; *ii*) per contro, il regime agevolativo non trova applicazione nel caso di trasferimento del diritto di nuda proprietà, poiché "il nudo proprietario, pur avendo la titolarità del bene gravato dall'usufrutto, non dispone del diritto di godimento né dei poteri di gestione dell'azienda ricevuta a titolo gratuito"; *iii*) non costituisce ipotesi di decadenza dall'agevolazione il trasferimento da parte del soggetto titolare di un'azienda ricevuta con atto di donazione del diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda entro il quinquennio.

Pertanto, con riferimento alla fattispecie sottostante all'istanza di interpello in discorso, poiché il dubbio interpretativo atteneva alla possibile decadenza dall'agevolazione *ex* art. 3, comma 4-ter, t.u.s., di cui aveva usufruito una contribuente che aveva ricevuto in donazione un'azienda

⁽⁶⁴⁾ Nella specie, l'istante riportava l'acquisto a titolo di donazione di un'azienda agricola, avente per oggetto l'esercizio di attività agricola, con richiesta di esenzione dall'imposta di donazione e conseguente assunzione dell'impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni. Tuttavia, prima dello scadere del termine quinquennale era intenzionato a cedere a terzi la nuda proprietà di parte dell'azienda, riservandosi il diritto di usufrutto *vita natural* durante. Secondo le proprie prospettazioni, il bene aziendale oggetto di cessione non avrebbe comportato il venir meno dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., attesa la qualificazione del bene-azienda come universalità di mobili, nella quale le singole componenti potrebbero formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici, laddove non determinanti per l'esercizio dell'attività d'impresa.

agricola, intenzionata a cedere al marito la nuda proprietà di un ramo della stessa, l'Agenzia delle entrate ha testualmente chiarito che "in linea generale, il soggetto titolare di un'azienda ricevuta con atto di donazione che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda, non decade dall'agevolazione in esame, a condizione che prosegua l'esercizio dell'attività di impresa".

6. – *Conclusioni*

L'esame della prassi dell'Agenzia delle entrate testimonia un sempre crescente utilizzo da parte dei contribuenti di articolati strumenti giuridici finalizzati al passaggio generazionale delle imprese.

In questa prospettiva, non può più ritenersi sufficiente conoscere le regole giuridiche poste a fondamento di taluni istituti "classici" del diritto civile, come, ad esempio, la donazione, il patto di famiglia, il fondo patrimoniale, la successione testamentaria, in quanto appare evidente come l'ordinamento nazionale si sia arricchito di norme e istituti volti ad agevolare (anche da un punto di vista fiscale) i passaggi generazionali delle imprese.

E invero, il più delle volte, un concreto passaggio generazionale dell'impresa richiede necessariamente la strutturazione di una o più operazioni preliminari di riorganizzazione del gruppo familiare che si intende trasferire ai congiunti.

Tali operazioni preliminari consistono, come si evince dalla più recente prassi amministrativa, nella strutturazione di operazioni straordinarie sinergiche (ad es., scissioni, fusioni, trasformazioni, conferimenti) finalizzate ad un migliore trasferimento degli *asset* aziendali, anche considerando eventuali dissidi interni alle famiglie ovvero tenendo in considerazione le inclinazioni imprenditoriali di tutti i soggetti coinvolti.

Siffatti obiettivi – come si rileva, ancora una volta, dalle risposte ad interpello sopra esaminate – possono essere raggiunti anche attraverso la creazione di veicoli funzionali a meglio gestire i passaggi generazionali delle aziende, specie in caso di dissidi familiari, attraverso la creazione di holding di famiglia ovvero il conferimento di rami di azienda in società di nuova costituzione.

Si tratta, a ben vedere, di operazioni prodromiche ai passaggi generazionali delle imprese che, tuttavia, occorre individuare scientemente, valutandone tutti gli aspetti, non solo di carattere strettamente civilistico⁽⁶⁵⁾,

⁽⁶⁵⁾ Basti pensare che recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31654 del 4 dicembre 2019, ha per la prima volta stabilito l'ammissibilità dell'azione revocatoria di

ma anche, e soprattutto, di carattere fiscale; per escludere, o, quantomeno, circoscrivere, il rischio di una successiva contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Si è visto che, in linea generale, l'Agenzia delle entrate, dopo aver esaminato anche complessi progetti riorganizzativi finalizzati ad assicurare l'obiettivo del ricambio generazionale, tende a riconoscere la legittima fruizione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s.

Ciò nonostante, il quadro complessivo potrebbe mutare da un momento all'altro, anche perché l'eterogeneità della prassi amministrativa in merito alla corretta individuazione delle modalità applicative dell'esenzione da imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti a titolo gratuito di aziende (o rami di esse) o quote societarie dipende, in larga parte, dalla "vaghezza" e dalla "astrattezza" della disposizione normativa (*i.e.* art. 3, comma 4-ter, t.u.s.) che li disciplina, che, invero, si presta ad una moltitudine di letture interpretative, in piena contraddizione con l'obiettivo di certezza del diritto che si vuole perseguire.

L'auspicio è certamente quello di addivenire ad una modifica normativa della disposizione che disciplini meglio l'istituto in esame, magari recependo le sollecitazioni provenienti dalla prassi amministrativa e dal diritto vivente, in modo da assicurare ai contribuenti un sufficiente quadro di certezza riguardo alla scelta delle operazioni da effettuare senza avere eccessivi timori di pretestuose contestazioni da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

In questo contesto non si può non tenere in considerazione il monito espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 23 giugno 2020 che, a ben vedere, sembra dubitare fortemente sull'opportunità di mantenere in vigore l'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., per come attualmente strutturata.

un atto di scissione, tutte quelle volte in cui risulti dimostrata dal creditore delle società partecipanti all'operazione di scissione la diminuzione del patrimonio del debitore per effetto di atti da questo compiuti in frode alle ragioni creditorie. Sul punto, A. Fedele, *I profili fiscali del patto di famiglia*, cit., 526 ss., riferendosi a tutte le problematiche connesse alle operazioni di passaggio generazionale delle aziende, ha affermato che dovrebbero essere i cultori del diritto civile e commerciale a tentare di rendere più elastici i vincoli e le limitazioni derivanti dalla disciplina della legittima e dagli istituti collegati, potendo il tributarista "solo prospettare indirizzi interpretativi ed interventi normativi volti ad attenuare l'incidenza fiscale sul passaggio delle aziende o delle partecipazioni ai discendenti assegnatari, ma anche sulla contestuale 'soddisfazione' anticipata dei diritti degli altri legittimari virtuali".

Non sembra dunque peregrino prevedere che nell'immediato futuro il Legislatore tributario decida di intervenire sull'ambito applicativo della suddetta fattispecie esentativa, laddove condivida il cristallino pensiero della Consulta per cui "risulta (...) eccessivo che anche trasferimenti di grandi aziende, di rami di esse o di quote di società, che possono valere centinaia di milioni o addirittura diversi miliardi di euro, vengano interamente esentati dall'imposta, anche quando i beneficiari sarebbero pienamente in grado di assolvere l'onere fiscale", e decida, pertanto, di riequilibrare le finalità della agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, t.u.s., per renderle più coerenti anche rispetto all'art. 41 Cost. e quindi di ripristinare un'agevolazione che sia calibrata – come peraltro già previsto dalla Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea sulla successione nelle piccole e medie imprese, adottata il 7 dicembre 1994 – rispetto al passaggio generazionale che interessa il mondo delle sole piccole e medie imprese.

GIUSEPPE CORASANITI (*)

(*) Testo integrato e rielaborato della relazione tenuta in occasione del *webinar Profili tributari del passaggio generazionale delle imprese tra prassi amministrativa e giurisprudenza delle Supreme Corti*, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Brescia, 9 luglio 2020.